



## *Università degli Studi di Bari*

***In data 21.1.1998, alle ore 9.30, presso il Rettorato di questa Università, LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE:***

- VISTO il C.C.N.L. del personale non dirigente delle Università, relativo al periodo 1994-1997, sottoscritto dalle Parti in data 21.5.1996;
- VISTO il “Protocollo di intesa per la regolamentazione delle relazioni sindacali” di Ateneo, sottoscritto in data 28.1.1997, dall’Università degli Studi di Bari e dai Soggetti sindacali aventi titolo;
- TENUTO CONTO che la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale hanno concordato, nella riunione dell’1.12.1997, il testo della bozza di contratto collettivo decentrato stralcio relativo a “Adattamento delle tipologie di orario definite dall’articolo 20, comma III, del C.C.N.L. alle esigenze specifiche dell’Amministrazione”;
- CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta nella seduta del 10.12.1997, ha autorizzato la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione della citata bozza di contratto,

### **HANNO STIPULATO IL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO STRALCIO**

**relativo a**

***“Adattamento delle tipologie di orario definite dall’articolo 20, comma III del C.C.N.L. alle esigenze specifiche dell’Amministrazione”, il cui testo, composto di n. 5 fogli, si allega al presente verbale.***

**LE DELEGAZIONI TRATTANTI**



# Università degli Studi di Bari

## CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO STRALCIO

(testo concordato tra le delegazioni trattanti in data 1.12.1997. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione alla sottoscrizione in data 10.12.1997)

### *“Adattamento delle tipologie di orario definite dall’articolo 20, comma III del C.C.N.L. alle esigenze specifiche dell’Amministrazione”*

#### PRINCIPI GENERALI

L’orario di servizio generale dell’Università degli Studi di Bari – consistente nel periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità di tutte le Strutture, nonché l’erogazione dei servizi all’utenza – è determinato dall’Amministrazione, previo esame con le OO.SS.

L’orario di funzionamento di ciascuna Struttura – consistente nel periodo di tempo giornaliero necessario per assicurarne la funzionalità – è determinato nell’ambito dell’orario di servizio generale dell’Università.

Ciascuna Struttura individuerà, sentito il personale interessato, il proprio orario di funzionamento, le fasce orarie di apertura al pubblico, anche pomeridiane (le più ampie possibili, adeguatamente pubblicizzate), e l’eventuale fascia di copresenza, ossia il nucleo orario in cui prevedere la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto.

L’orario individuale di lavoro settimanale – consistente nel periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la propria prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di funzionamento della Struttura di appartenenza – deve essere finalizzato al soddisfacimento delle esigenze organizzative e funzionali della Struttura nella quale il dipendente opera, nonché a quelle dell’utenza.

Si terrà conto delle particolari esigenze espresse dal personale, che, per apprezzabili motivazioni – comprese quelle di cui all’art. 20, comma III, lett. e) del C.C.N.L. –, può avere necessità di adottare particolari forme di articolazione dell’orario di lavoro. Dette particolari esigenze possono essere tenute presenti, conciliandole, quanto più possibile, con le esigenze dell’Amministrazione, che, in ogni caso, restano prioritarie.

I modelli di orario individuali dovranno comportare l’osservanza delle seguenti regole:  
sospensione dell’attività lavorativa per il recupero psico-fisico – consistente in almeno 1/2 ora di riposo, fatta eccezione per l’orario libero;  
articolazione orario di lavoro su cinque o sei giorni;  
riposo settimanale.

L’ufficio competente dell’Amministrazione centrale espletterà il controllo sull’osservanza complessiva del monte ore settimanale fissato nel modello di orario riferito a ciascun dipendente, nonché delle citate regole valide per tutti i dipendenti.

I Responsabili delle singole Strutture dovranno espletare il controllo puntuale sull'osservanza dei modelli di orario adottati da ciascun dipendente, nonché delle specifiche regole ad essi riferite.

Fermo restando il dovere del rispetto del modello di orario di lavoro individuale, vige il principio generale di elasticità, che consiste nella possibilità di ritardare o di anticipare l'orario prestabilito di ingresso e di uscita, nell'ambito dell'orario di servizio generale dell'Università. L'eccezionale impedimento alla naturale applicazione di tale principio generale deve essere motivato dal Responsabile della Struttura.

Tanto, fermo restando la necessità, per ciascun dipendente, del completamento del monte orario settimanale di lavoro.

Nel mese di novembre di ciascun anno, le Parti procederanno ad una valutazione complessiva sull'orario di lavoro effettuato dai dipendenti, anche con riferimento alle fasce orarie di apertura al pubblico osservate nelle varie Strutture universitarie.

## TIPOLOGIE DI ORARIO

L'orario di lavoro dovrà essere articolato su cinque giorni ovvero su sei per i servizi da erogarsi con carattere di continuità.

Per i servizi – individuati dall'Amministrazione su motivata proposta delle singole Strutture – da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono prestazioni per tutti i giorni della settimana, l'orario di funzionamento sarà determinato, conseguentemente, su sei giorni.

Previa autorizzazione del Responsabile della Struttura, che ne valuterà la funzionalità rispetto alle esigenze della stessa, il dipendente potrà uniformare il proprio orario individuale di lavoro settimanale ad una delle sottoriportate tipologie:

1) settimana lavorativa di n. 36 ore articolata su cinque o sei giorni settimanali:

1A) cinque giorni: n. 6 ore antimeridiane, articolate secondo fasce orarie di riferimento, per giornata lavorativa.

Il completamento dell'orario individuale di lavoro settimanale avverrà con n. 2 rientri in giorni prefissati, secondo fasce orarie di riferimento, nel rispetto della eventuale fascia oraria di compresenza, anche parziale, pomeridiana fissata da ciascuna Struttura, anche in rapporto alle esigenze dell'utenza.

1B) sei giorni: n. 6 ore antimeridiane, articolate secondo fasce orarie di riferimento, per giornata lavorativa.

2) programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali.

Settimane lavorative comportanti un complesso di ore maggiore o minore di 36, articolate secondo fasce orarie di riferimento per giornata lavorativa.

L'adozione di modelli di orario sulla base di un numero complessivo di ore di lavoro prefissate su base settimanale, articolate in maniera ampiamente flessibile, è finalizzata, nel rispetto del monte ore contrattualmente previsto nel periodo plurisettimanale di riferimento, ove ritenuta indispensabile e accettata dal dipendente, alla armonizzazione dell'articolazione dell'orario di lavoro alle specifiche necessità delle Strutture universitarie, nonché ad un più elevato soddisfacimento delle esigenze connesse con l'attività didattica e di ricerca.

Il personale che osservi calendari di lavoro plurisettimanale non è tenuto al rispetto della eventuale fascia oraria di copresenza.

3) servizio pomeridiano continuativo.

Articolazione dell'orario giornaliero di lavoro, formalmente ed in via continuativa, per particolari esigenze di servizio, previo assenso del dipendente, nelle ore pomeridiane, secondo fasce orarie di riferimento.

4) turnazione.

Rotazione ciclica dei dipendenti, per peculiari esigenze di servizio, in prestabilite articolazioni di orario.

5) orario libero.

Articolazione dell'orario di lavoro nell'arco delle 24 ore della giornata, fermo restando il completamento del numero programmato di ore lavorative settimanali e la scelta di articolazione su 5 o 6 giorni. Tale orario sarà possibile solo per particolari, comprovate ed eccezionali esigenze di servizio, previa richiesta del Responsabile della Struttura, accettazione del dipendente e autorizzazione dell'Amministrazione.

Il personale che osservi orario libero non è tenuto ad osservare la pausa di riposo, nonché la fascia oraria di copresenza.

Il modello di orario di lavoro individuale può anche derivare dall'adozione di più tipologie tra loro compatibili, in ragione di una più funzionale organizzazione del lavoro alle specifiche esigenze della Struttura, ferma restando la scelta di articolazione dello stesso su settimana corta o settimana lunga.

Gli effetti del presente contratto stralcio decorreranno dall'1.7.1998, e, comunque, fino alla stipula del successivo contratto collettivo decentrato.